



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN TEMA DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI
CITTADINI STRANIERI E
TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

STILATO TRA:

- **Procura della Repubblica di Napoli Nord;**
- **Questura di Napoli;**
- **Questura di Caserta;**
- **Comando Provinciale di Napoli - Arma dei Carabinieri;**
- **Comando Provinciale di Caserta - Arma dei Carabinieri;**
- **Comando Provinciale di Napoli - Guardia di Finanza;**
- **Comando Provinciale di Caserta - Guardia di Finanza;**
- **Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro-Napoli;**
- **Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli;**
- **Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli;**
- **Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta;**
- **Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord;**
- **Azienda Sanitaria Locale di Caserta;**
- **O.I.M. - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Roma;**
- **Cooperativa Sociale "Dedalus" Napoli;**

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

PREMESSO CHE

Il presente protocollo ha lo scopo di rafforzare il percorso di tutela degli stranieri vittime di reato, d'intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo (d'ora in poi, denominate solo "vittime"), al fine di garantire l'accesso alla giustizia e la protezione ai cittadini stranieri, anche irregolari, vittime di reato;

le Istituzioni pubbliche e private sottoscrittenti il presente protocollo d'intesa, ciascuno nell'ambito dei propri compiti, intendono attivare opportune iniziative e sinergie al fine di promuovere una più efficace azione a tutela di tali vittime, in quanto soggetti deboli e maggiormente vulnerabili, istituendo all'uopo una rete di coordinamento permanente;

la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti firmatari consentirà di potenziare i rispettivi progetti di tutela delle vittime e l'azione di contrasto nei confronti di chi si renda autore di reato, nonché di favorire l'emersione del fenomeno;

le lavoratrici e i lavoratori migranti impiegati in agricoltura, edilizia, lavoro domestico ed altri settori ad alta presenza di manodopera straniera, sono spesso sottoposti a gravi forme di sfruttamento lavorativo e il loro diretto coinvolgimento rappresenta un elemento essenziale per l'avvio, svolgimento e conclusione dei procedimenti in materia;

la repressione penale dello sfruttamento lavorativo si articola attraverso diverse fattispecie di reato e in particolar modo, con riferimento a quelle di competenza della Procura proponente, mediante le seguenti:

- reato di *Intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p., così come da ultimo modificato dalla legge 199/2016);
- reato di *Impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso* (art. 22 co. 12 e 12bis del D.Lgs. 286/1998);

l'art. 90 *quater* c.p.p., nell'adottare una nozione più ampia di vittima "vulnerabile", richiama esplicitamente l'odio razziale e la finalità di discriminazione e fa riferimento a soggetto dipendente economicamente dall'autore del reato ed ha inteso proteggerla da interferenze esterne e da contatti con lo stesso, in modo tale da assicurare la genuinità delle sue dichiarazioni nel corso del procedimento prevedendo, nel contempo, modalità atte a garantire il rispetto della sua particolare condizione;

visti i contenuti del D.M. 15/08/2017 del Ministero dell'Interno recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che richiama il consolidato ruolo dell'Arma dei Carabinieri nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riferimento all'illecita occupazione dei lavoratori extracomunitari, attività svolte dal Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, che opera in coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

le vittime di sfruttamento lavorativo sono da ritenersi particolarmente vulnerabili, in virtù della loro peculiare condizione economico-sociale, che richiede necessariamente il ricorso ad una mediazione di natura linguistica e culturale, tale anche da superare lo stato di naturale soggezione che tali soggetti avvertono nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, malgrado l'estrema dedizione di costoro, ragione per cui tale superamento vale a consentire la piena emersione della notizia di reato;

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

le linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, redatte nell'ambito del "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) e approvate il 7 ottobre 2021 in sede di conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, forniscono una chiara definizione di vittima di sfruttamento lavorativo e delineano un sistema di presa in carico per tutte le vittime di sfruttamento lavorativo, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, anche laddove il rapporto di lavoro non sia stato posto in essere con violenza o minaccia;

ai sensi del comma 12 *quater* dell'art 22 del T.U.I., nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali" (come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. i) D.L. 4/10/2018 n. 113 conv. in Legge 1°12.2018 n. 132), inizialmente della durata di di mesi sei e rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, o anche convertibile per motivi di lavoro; allo stesso tempo questo meccanismo, in un'ottica di cooperazione, non può essere slegato da un più strutturale percorso di affiancamento del lavoratore, posto in condizione di particolare debolezza di fronte al suo sfruttatore, nonché d'integrazione psicologica, nel tessuto sociale, lavorativo fino a condurlo ad una completa autonomia;

ai sensi dell'art. 18 T.U.I., che prevede l'istituto della "protezione sociale", volto a consentire alle persone straniere vittime di situazione di grave sfruttamento, che necessitino di protezione, di ottenere un permesso di soggiorno "per casi speciali" ed accedere a specifici programmi di protezione e assistenza, come regolati dall'art. 27 DPR 394/1999, a norma dell'art.18, comma 3 bis del D.Lvo 286/1998 T.U.I..

CONSIDERATO CHE

la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti firmatari consentirà di potenziare i rispettivi impegni finalizzati all'azione di contrasto nei confronti di chi si renda autore del reato in materia, nonché alla tutela delle vittime;

La Procura della Repubblica di Napoli Nord svolge concreta attività d'impulso affinché non solo le forze dell'ordine operanti nel territorio di competenza di Napoli e di Caserta e, in particolare, la Questura, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ma anche gli Enti di tutela, le istituzioni sanitarie, i servizi sociali e le Associazioni impegnate in materia, avvalendosi dell'apporto degli Organi statali e degli Enti locali, svolgano un ruolo decisivo per una migliore efficacia e sinergia, e che debbano quindi essere inseriti a pieno titolo in un sistema integrato di protezione delle vittime e di repressione dei reati in oggetto;

DA TALE CONFRONTO È SCATURITO IL SEGUENTE PROTOCOLLO:

Art. 1 – Obiettivi del Protocollo.

Il presente *Protocollo* persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

1) favorire l'emersione del fenomeno, anche mediante l'adozione di iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce e a favorire il superamento, da parte delle vittime, di obiettive difficoltà e di reticenze tali da scoraggiare l'interlocazione con l'Autorità;

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

- 2) garantire assistenza alle vittime nel percorso teso all'ottenimento del permesso di soggiorno nei casi previsti, agevolandone l'accesso alla giustizia;
- 3) sostenere i migranti nell'uscita da situazioni di sfruttamento lavorativo e favorire la loro integrazione, assicurando protezione alle vittime, mediante un percorso d'inclusione sociale e di accoglienza protetta che riduca la vulnerabilità socio-economica;
- 4) potenziare l'attività d'indagine, al fine di pervenire al pieno accertamento dei casi di sfruttamento lavorativo;
- 5) ottimizzare la strategia degli interventi integrati e multidisciplinari, tesi non solo a farsi carico delle esigenze di tutela immediata delle vittime, ma anche a perseguire l'autore del reato e, in generale, ad "accorciare" la distanza fra le vittime del reato e le istituzioni, garantendo la loro tutela, nonché il recupero delle spettanze e/o differenze retributive e contributive.

In particolare, i destinatari del presente protocollo provvederanno, ciascuno nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, e tenuto conto dei singoli obiettivi avuti di mira nel presente documento, a perseguire le finalità a quest'ultimo sottese.

Sezione prima - Obiettivo dell'emersione delle notizie di reato.

Procedure operative in caso di denuncia di reato che veda come vittima un cittadino straniero in condizioni di particolare vulnerabilità (in possesso o meno del permesso di soggiorno).

Art. 2 - Notizia di reato.

A fronte di quanto esposto, si definisce "notizia di reato" qualsiasi fatto di sfruttamento, abuso o violenza perseguibile d'ufficio o a querela, di cui si abbia conoscenza sia direttamente dalla vittima che da terzi, da documenti, o da altre fonti di prova.

La denuncia può avere vari tipi di veicolazione:

- attraverso le Associazioni e gli Enti di tutela, che recepiscono il vissuto della vittima;
- attraverso la diretta presentazione della vittima presso la Procura o le FF.OO, a cui si aggiunge l'eventuale successivo intervento, in affiancamento, da parte delle Associazioni ed Enti di tutela;
- in occasione d'infortuni sul lavoro, grazie all'intervento del servizio di pronto soccorso o della struttura ospedaliera;
- durante attività di controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 3 - Obblighi gravanti sulla Polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia.

In caso di presentazione della denuncia presso le Forze dell'Ordine o in Procura ovvero qualora la denuncia non provenga dalla vittima- in occasione del primo contatto con la medesima, la polizia giudiziaria è tenuta a dare puntuale osservanza alla norma di cui all'articolo 90 bis c.p.p., quanto alla necessità che le informazioni alla persona offesa sulle facoltà che la stessa può esercitare le siano fornite in una lingua a lei comprensibile.

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

La polizia giudiziaria, inoltre, in base all'art.143 *bis* c.p.p. (introdotto dal cit. D.L.vo 212/2015 che estende le ipotesi in cui occorre la nomina dell'interprete per la traduzione di uno scritto, per acquisire dichiarazioni di una persona anche diversa dall'imputato che non conosce la lingua), procederà alla nomina di un interprete quando la vittima del reato che vuole o deve fare una dichiarazione non conosca la lingua italiana oppure quando occorra tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile utilizzati dalla vittima del reato. Provvederà, altresì, alla nomina di un interprete qualora si debba procedere all'audizione della persona offesa che non conosca la lingua italiana.

Infine, la persona offesa, sin dal primo contatto con l'Autorità, va avvisata di essere titolare dei diritti e facoltà previsti dall'art. 90 *bis* c.p.p..

Appare opportuno ricordare che, fra i predetti obblighi, la citata norma prevede che la vittima del reato:

- ha diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento, qualora non comprenda la lingua italiana;
- ha diritto di essere audita con l'assistenza di un interprete;
- ha diritto di chiedere di partecipare all'udienza e di ricevere l'assistenza di un interprete;
- ha diritto di ottenere l'applicazione di misure di protezione, ove necessario.

Art. 4 - Ulteriori obblighi scaturenti dalla condizione di vulnerabilità del denunciante.

La polizia giudiziaria, al fine di garantire la tutela della vittima di sfruttamento lavorativo (da ritenersi "vulnerabile" per quanto detto in premessa), e di assicurare il pronto intervento delle Organizzazioni e degli Enti di tutela firmatari del presente protocollo, è tenuta a:

- avvisare il soggetto, sin dal primo momento in cui avviene il contatto con l'Autorità, della possibilità di avvalersi del supporto delle Associazioni e degli Enti di tutela firmatari del presente protocollo;
- fornire, a tal fine, i contatti di dette Organizzazioni ed Enti di tutela;
- prevedere, nei casi di particolare vulnerabilità, l'intervento di dette Organizzazioni ed Enti di tutela, laddove possibile e nell'ambito di attività previamente pianificate, in modo da agevolare l'esposizione dei fatti, anche con riferimento ai lavoratori privi di permesso di soggiorno.

Nel caso in cui la Polizia giudiziaria intervenga in loco o riceva la denuncia di un lavoratore, avrà cura che l'ascolto avvenga interdicendo la presenza del datore di lavoro, in quanto potenziale fonte di inquinamento, e che detta attività sia preceduta, quando possibile e se il soggetto acconsente, dall'assunzione di contatti con le Organizzazioni e gli Enti di tutela firmatari del presente Protocollo, per le attività di tutela e supporto di competenza.

La Polizia Giudiziaria curerà l'immediata comunicazione al P.M. di turno.

Art. 5 - Denuncia nel corso di attività di pronto soccorso svolto dal servizio 118 o in ambiente ospedaliero.

Sul punto, si richiamano le responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, su cui grava l'obbligo di denuncia e/o di referto, le cui violazioni sono sanzionate da delitto di cui all'art. 361 c.p. (per l'esercente la professione sanitaria che abbia la qualità pubblica) e dall'art.365 c.p.

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

(per tutti gli altri esercenti la professione sanitaria e, per quanto interessa in questa sede, con riferimento alle attività di Associazioni impegnate nel settore che svolgono attività sanitarie).

Si osserva, inoltre, che l'intervento effettuato in caso d'infortunio sul lavoro può evidenziare casi di sfruttamento lavorativo. E', pertanto, necessario ottenere una chiara ed univoca qualificazione dell'evento subito, ovverosia la descrizione dell'incidente occorso in ambiente lavorativo, che non venga invece qualificato come incidente domestico o come sinistro stradale. La qualificazione del fatto come incidente sul lavoro deve dipendere esclusivamente dalla natura del fatto accaduto e dalle attività in corso di svolgimento all'atto del verificarsi dell'infortunio ed è del tutto indipendente dalla regolarizzazione o meno dello straniero vittima di tale incidente, essendo comunque l'indagine in merito ad una realtà lavorativa generatrice di pericoli per la sicurezza di chi vi opera.

Ciò riguarda, tanto più, i casi in cui il fatto non sia stato segnalato dal datore di lavoro, per cui la notizia del sinistro venga tratta esclusivamente dall'intervento sanitario prestato al soggetto infortunato.

Al fine di pervenire ad una compiuta e veritiera ricostruzione dei fatti, occorre che la vittima sia posta nelle condizioni di non subire alcun condizionamento nella propria narrazione e poter pertanto riferire quanto a lei effettivamente accaduto.

Si rileva che lo straniero vittima d'incidente lavorativo viene spesso accompagnato al presidio ospedaliero dal datore di lavoro stesso, se non da un altro dipendente o suo conoscente.

Può dunque verificarsi che il soggetto non dichiari quali siano state le vere cause dell'incidente, attribuendone la causa ad un sinistro stradale o ad un evento domestico.

Ciò detto, si passa alla disamina delle due diverse situazioni:

- 1) intervento del servizio di pronto soccorso;
- 2) diretto interessamento della struttura ospedaliera.

Art. 6 - Obblighi a carico del personale del servizio di pronto soccorso.

Le ASL, attraverso i propri presidi ed operatori, si impegnano a:

- a) assicurare che la Centrale Operativa del servizio di emergenza 118, allorchè riceva la richiesta d'intervento, ne dia immediata notizia ai servizi di emergenza delle forze dell'ordine;
- b) qualora ciò non sia possibile, non essendo emersa nell'immediatezza la natura dell'incidente, a garantire comunque che il personale del servizio del 118 segnali alle forze dell'ordine, con le modalità già indicate, l'incidente nel corso dell'intervento o, al più tardi e nel caso in cui non sia possibile prima, non oltre l'arrivo in ospedale dell'infortunato; in tale ultimo caso, il personale del servizio del 118 consegnerà al drappello di P.S. o ad altro ufficio di polizia di immediata prossimità territoriale copia della relazione dell'intervento effettuato e del referto di primo intervento.

Art. 7 - Obblighi a carico del personale medico di pronto soccorso.

Le ASL s'impegnano ciascuna a:

- a) garantire che il personale medico di pronto soccorso, sia in caso di presentazione di un soggetto straniero presumibilmente in condizioni di sfruttamento che abbia subito lesioni riconducibili all'attività svolta che di suo accompagnamento presso la struttura ospedaliera da parte del servizio di emergenza 118, proceda ad una dettagliata descrizione

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

delle lesioni predisponendo, laddove possibile e previo consenso da parte della vittima, relativa documentazione fotografica;

- b) prescrivere la compilazione del referto in modo il più possibile chiaro e completo, sicchè l'autorità giudiziaria abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per intraprendere i dovuti accertamenti, ivi inclusi ogni utile notizia circa l'eventuale accompagnatore, specificando il rapporto dallo stesso intrattenuto con le vittime del reato;
- c) assicurare la genuinità dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dal lavoratore infortunato, anche tenuto conto della rilevanza dell'anamnesi dichiarata in fase di accettazione;
- d) garantire, quando un cittadino straniero si presenti al presidio ospedaliero con ferite (soprattutto se ferite facilmente riconducibili a incidenti sul lavoro, quali tagli profondi, fratture, etc.), che egli sia ascoltato da solo e non in presenza di eventuali accompagnatori, che saranno invitati a sostare all'esterno della struttura; ciò al fine di evitare condizionamenti, non potendosi escludere che il datore di lavoro diffidi il lavoratore, durante il tragitto verso l'ospedale, a non dire la verità;
- e) assicurare la conservazione degli indumenti quando possano contenere tracce utili all'individuazione degli autori del reato predisponendo allo scopo apposite procedure e spazi dedicati;
- f) sensibilizzare il cittadino straniero, nella fase del rilascio delle dichiarazioni, circa l'importanza che egli dica la verità, rassicurandolo che la tutela della sua condizione di vittima non è pregiudicata dalla sua eventuale posizione d'irregolare;
- g) garantire, nel caso in cui il cittadino straniero non parli correttamente la lingua italiana o non sufficientemente per potersi far comprendere e tenuto conto che spesso gli stranieri parlano comunque inglese o francese, l'intervento, ove esistente, di un componente dello staff ospedaliero che sia in grado di tradurre, in modo tale che sia il cittadino straniero stesso a fare le dichiarazioni;
- h) assicurare, qualora nello staff ospedaliero non ci sia nessuno in grado di parlare inglese o francese ed occorra affidarsi alle dichiarazioni dell'accompagnatore, che si eviti di esternare allo stesso quanto eventualmente già detto dal lavoratore ed, inoltre, che venga specificato negli atti che le dichiarazioni non sono rese direttamente dal cittadino straniero, bensì per il tramite dell'accompagnatore, del quale si acquisiranno tutti i dati, dopo averlo informato delle conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci;
- i) contattare, in caso di situazioni controverse, gli Enti di tutela, che possono mettere a disposizione operatori e traduttori;
- j) garantire che il personale medico di pronto soccorso informi il drappello di P.S. presente nella struttura ospedaliera della notizia di reato appresa in occasione dell'assistenza sanitaria prestata ovvero, qualora ne siano prive, dia immediato avviso alle forze dell'ordine (tramite i numeri d'emergenza), in modo tale che le forze dell'ordine, raggiunte da tale comunicazione, a loro volta diano immediato avviso al P.M. di turno, per quanto sopra;

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

- k) fornire alla vittima tutte le informazioni relative alle associazioni ed enti di tutela presenti sul territorio (anche attraverso locandine, *depliant*s o *vademecum* affissi e/o distribuiti all'interno dei presidi territoriali, corredati da numeri telefonici) ed, in particolare, nella zona di residenza della medesima, ponendola in contatto - qualora ne faccia espressamente richiesta - con la struttura.

Art. 8 - Obblighi a carico del personale di P.S. in servizio presso i drappelli presenti nelle strutture ospedaliere e delle FFOO in genere.

Il drappello di P.S., ove presente presso la struttura ospedaliera, è tenuto a:

- informare il Commissariato o la Stazione Carabinieri siti nell'area di competenza territoriale del luogo ove è avvenuto il sinistro, per l'attivazione della preliminare attività d'indagine, anche con l'ausilio del Dipartimento prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL territorialmente competente;
- prestare la massima attenzione all'identificazione ove possibile degli eventuali accompagnatori della vittima del reato o di eventuali testimoni al fatto;
- assicurare, anche qualora siano riscontrate lesioni che abbiano comportato un'iniziale prognosi di malattia inferiore ai giorni quaranta (con conseguente procedibilità a querela), l'effettuazione di detta comunicazione, al fine di consentire all'A.G. una complessiva valutazione anche circa la sussistenza di condizioni di sfruttamento lavorativo.

La polizia giudiziaria attiverà gli accertamenti del caso, informando prontamente l'Autorità Giudiziaria; nei casi di maggiore gravità, darà altresì immediato avviso al P.M. di turno.

Art.9 - Obblighi a carico del personale dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, incaricato dell'attività ispettiva, nonché delle FFOO che eventualmente intervengono in ausilio.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro s'impegna ad assicurare che il personale ispettivo alle proprie dipendenze, nel corso dell'attività ispettiva, svolga le seguenti attività:

- in caso di riscontrata presenza di lavoratori stranieri, non si limiti al controllo delle specifiche difformità amministrative (contratto, permesso di soggiorno, etc.), ma fornisca indicazioni anche in merito alla sussistenza degli indici di sfruttamento indicati dall'art. 603 *bis* c.p., così come modificato dalla legge 199/2016¹, comprese le violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

¹ Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

- b) in caso di sospetta sussistenza dei predetti indici denotanti sfruttamento lavorativo, renda edotto il lavoratore, anche se irregolare, della possibilità di presentare denuncia e di superare la condizione di irregolarità del soggiorno, non potendosi attendere che il lavoratore straniero denunci eventuali irregolarità o reati nell'ambito lavorativo, non avendo spesso il lavoratore straniero consapevolezza della normativa vigente né dei suoi diritti;
- c) in tali casi, in coordinamento con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del progetto ALT Caporalato D.U.E., attivi il sistema territoriale di presa in carico delle vittime di sfruttamento lavorativo.

La polizia giudiziaria che interviene in ausilio del personale di polizia giudiziaria dello I.T.L., collabora con quest'ultimo per assicurare l'assolvimento dei predetti obblighi informativi e assume gli stessi obblighi informativi, assicurando che gli stessi vengano attuati.

Art. 10 - Denuncia attraverso le Associazioni e gli Enti di tutela.

Le Organizzazioni Internazionali e gli Enti di tutela, essendo direttamente a conoscenza del vissuto della vittima, s'impegnano a dare al racconto un contenuto dettagliato e coerente circa i fatti in questione, anche avvalendosi di mediatori linguistici e traduttori e ponendo la massima attenzione a rispecchiare fedelmente la narrazione del soggetto coinvolto.

Si avrà cura che la denuncia contenga, ove esistenti, i nominativi delle persone presenti ai fatti, onde consentire all'A.G. il sollecito espletamento delle necessarie attività d'indagine.

Le Organizzazioni e gli Enti di tutela svolgeranno un ruolo importante nel presentare il vissuto della vittima, nella situazione e nel contesto in cui sono maturati i fatti.

Le Organizzazioni e gli Enti di tutela, acquisito il consenso della vittima, informeranno tempestivamente l'A.G., qualora vi sia una situazione in corso di reato, in quanto tali notizie potrebbero essere utili al fine di organizzare nell'immediato un'attività ispettiva, necessaria per la raccolta di mezzi di prova.

Sezione seconda - Obiettivo dell'assistenza alle vittime nel percorso teso all'ottenimento del permesso di soggiorno nei casi previsti, agevolandone l'accesso alla giustizia.

Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 e 22 T.U.I.

Rilevato che:

l'art. 18 del D.Lvo 286/1998 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ha introdotto nella disciplina dell'immigrazione l'istituto della "protezione sociale", volto a consentire alle persone straniere vittime di situazioni di grave sfruttamento, che necessitino di protezione, di ottenere un permesso di soggiorno per "casi speciali" e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza;

l'art. 22, commi 12 *quater*, *quinqüies* e *sexies*, D.L.vo 286/1998 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - disciplina il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" se si verificano le aggravanti di reato art. 22, comma 12 *bis*, lett. c); cioè nei casi in cui il lavoratore straniero

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

sprovvisto di permesso di soggiorno si trovi in una situazione di sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 603 bis c.p. e se il lavoratore sfruttato sporge denuncia;

la denuncia presentata da un migrante vittima di sfruttamento lavorativo, o vittima di reato, rende di fatto il migrante, già soggetto debole, potenziale vittima di ritorsioni o, comunque, soggetto maggiormente esposto ad ulteriori fattori di vulnerabilità sociale ed economica e che, anche al fine di poter avviare una sua presa in carico da parte degli enti di tutela e rendere possibile l'avvio di un percorso di protezione sociale, assume rilievo il pronto rilascio, quando ne sussistano i presupposti, del permesso di soggiorno, anche nel corso delle indagini preliminari, si prevede quanto segue:

Le Organizzazioni Internazionali, gli Enti di tutela e il personale dell'Ispettorato territoriale del Lavoro incaricato dell'attività ispettiva e la Polizia giudiziaria in genere:

acquisiranno, in sede di denuncia, tutti gli elementi che consentano già una previa valutazione di veridicità del fatto, evidenziando la condizione soggettiva nella quale si trova il denunciante e i fatti che sostanziano la necessità di assicurare la sua protezione.

In particolare, le Organizzazioni ed Enti di tutela firmatari del protocollo offriranno la massima collaborazione nel presentare il caso e nell'accompagnare il denunciante, assumendosi la responsabilità d'inquadrare la vicenda.

In tal modo, la Procura della Repubblica, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti penali di propria competenza, potrà esprimersi circa il rilascio del nulla osta, in senso favorevole o meno, in un breve lasso di tempo, dopo l'eventuale compimento di accertamenti preliminari finalizzati alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la formulazione del parere. Inoltre, considerata la vulnerabilità della vittima e la sua necessità di avvio di un percorso di presa in carico da parte dei sistemi specializzati, il parere favorevole o meno per il rilascio di permesso di soggiorno per "casi speciali/particolare sfruttamento", ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 18 T.U.I., avverrà senza aspettare il termine delle indagini preliminari, considerato che un eventuale accertamento di falsità delle dichiarazioni può costituire causa di revoca del permesso o di diniego del suo rinnovo.

La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, ai sensi dell'art. 27 comma 1- lettera a) e comma 3 del DPR 394/1999, può essere effettuata anche dai servizi sociali degli enti locali o delle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui agli artt. 52, 53 e 54. In tal caso, il Questore valutata la gravità e l'attualità del pericolo, anche sulla base degli elementi contenuti nella proposta, procede al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, acquisite le necessarie condizioni specificate nel suddetto articolo.

Sezione terza - Obiettivo dell'attuazione di adeguata protezione alle vittime, mediante un percorso d'inclusione sociale e di accoglienza protetta che riduca la vulnerabilità socio-economica.

Art. 12 - Presa in carico del migrante vittima di reato e percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento lavorativo.

Le Organizzazioni e gli Enti di Tutela sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano a supportare la vittima nei percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento lavorativo, attraverso la presa in carico dei sistemi specializzati e l'orientamento ai servizi pubblico-privati territoriali,

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Trancone

in sinergia con gli attori e le altre organizzazioni radicate sul territorio e che aderiscono al Tavolo Regionale di Contrasto allo sfruttamento lavorativo e al Caporalato.

Le Organizzazioni e gli Enti di tutela sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, inoltre, a:

- a) mettere in rete le conoscenze sui fenomeni di sfruttamento lavorativo e sui flussi migratori, nonché le buone prassi in merito alla tutela delle vittime;
- b) contribuire alla creazione di modelli operativi territoriali con procedure chiare e standardizzate per l'attuazione territoriale delle Linee Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- c) promuovere e supportare l'animazione e il rafforzamento delle reti pubblico-private territoriali, dei soggetti istituzionali e del privato sociale coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato;
- d) attivare campagne di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro e sui meccanismi di tutela previsti dall'ordinamento giuridico per le vittime di sfruttamento.

E, in particolare:

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) - agenzia specializzata delle Nazioni Unite - da gennaio 2020 supporta l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso l'intervento di mediatori culturali ed esperti tematici, specializzati nell'emersione e identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo e nell'attivazione dei meccanismi di tutela e protezione, laddove necessario.

In continuità con quanto previsto dall'accordo quadro sottoscritto con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché dal Protocollo di Intesa per il Contrasto al Caporalato in Regione Campania, promosso dalla Regione Campania e siglato il 30 gennaio 2023,

si impegna a:

- sostenere e realizzare, congiuntamente con l'INL, gli interventi previsti nell'ambito del Protocollo Quadro che disciplina la collaborazione istituzionale fra i due enti, tra cui il supporto tecnico, attraverso l'impiego di mediatori culturali specializzati nell'emersione di casi di sfruttamento lavorativo e di esperti di diritto dell'immigrazione a supporto del personale ispettivo, per l'attivazione dei meccanismi di tutela e la tempestiva messa in protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo, laddove necessario;
- garantire il coordinamento delle azioni poste in essere nell'ambito del Protocollo Quadro con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la rete territoriale a tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo.

La coop. Dedalus, in qualità di ente capofila ed attuatore del progetto "Fuori Tratta - Azioni per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento" finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed incaricato in Campania dello svolgimento ai sensi dell'art. 18 del T.U.

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

Immigrazione dello speciale Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di violenza e grave sfruttamento,

si impegna a:

- a seguito d'identificazione formale, contribuire alla presa in carico delle vittime di grave sfruttamento lavorativo, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei bisogni, delle caratteristiche delle vittime e della volontà manifestata dalla persona di aderire al Programma unico di protezione, assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art.18 D.lgs n. 286/98.
- attuare misure di pronto intervento ed immediata messa in protezione laddove emergano pericoli concreti per l'incolumità dei lavoratori per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei delitti previsti dall'art. 18 D.lgs n. 286/98.

Sezione quarta – Obiettivo di favorire l'attività d'indagine, al fine di potenziare il pieno accertamento di casi di sfruttamento lavorativo.

Art. 13 - Attività d'indagine.

L'audizione dell'immigrato, nell'ambito delle indagini penali, avverrà:

- a) su delega scritta del pubblico ministero, oppure di iniziativa della polizia giudiziaria nei casi di maggiore gravità o di flagranza di reato e, comunque, previo avviso al pubblico ministero che conduce le indagini o di turno per gli affari urgenti;
- b) con la collaborazione, ove possibile e nell'ambito di interventi previamente pianificati, di un interprete e mediatore culturale di una delle Organizzazioni o Enti di tutela impegnati nel contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo della manodopera straniera firmatari del presente protocollo.

Per quanto riguarda l'assunzione a sommarie informazioni della parte offesa innanzi alla polizia giudiziaria (art. 351 c.p.p.) e innanzi al pubblico ministero (art. 362 c.p.p.), si applicano le previsioni contenute nelle leggi 172/2012 e 119/2013.

Nel caso di specie, trovandosi in una delle ipotesi previste dall'art.373, comma 2 *quater* c.p.p., ovvero in ipotesi di "vittime vulnerabili", si prevede, a pena di inutilizzabilità ed in base alla nuova disciplina dettata dal D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 150, che le dichiarazioni siano documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Art. 14 - Obblighi a carico del personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché delle FFOO che eventualmente intervengono in ausilio.

L'Ispettorato territoriale del lavoro s'impegna a favorire un'efficace emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, tenuto conto della rilevanza probatoria degli accertamenti compendati nei verbali dei sopralluoghi compiuti sui luoghi di lavoro e, pertanto:

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

- in occasione d'ispezioni da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o di interventi attuati congiuntamente ad Autorità di Polizia, si evidenzieranno tutti gli elementi costituenti i già menzionati indici di sfruttamento lavorativo previsti dalla normativa (art. 603 bis del c.p.), anche quando la vittima presente sul luogo di lavoro non sia consapevole della propria condizione di sfruttamento.

Art. 15 - Obblighi a carico del personale sanitario e del servizio di pronto soccorso.

Le ASL, attraverso i propri presidi ed operatori, si impegnano, al fine di favorire un'efficace emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, a:

- a) garantire un'adeguata attenzione che, nella documentazione medico-ospedaliera (sia nell'anamnesi che nel recepimento delle dichiarazioni del paziente rese in fase di accettazione), venga evidenziata ogni circostanza utile ad accertare l'eventuale derivazione causale di danni fisici oggetto di refertazione dalle condizioni di lavoro in cui operano le vittime del reato;
- b) assicurare, nei casi di possibile sfruttamento sessuale, che venga evidenziata ogni circostanza sintomatica sia dell'uso della violenza, che della presenza di condizioni denotanti la menomazione della libertà della persona e il suo assoggettamento, sia fisico che psichico.

Sezione quinta – Obiettivo della creazione di una “rete”, onde ottimizzare la strategia degli interventi integrati e multidisciplinari.

Art. 16 - Costituzione di una rete di coordinamento permanente.

- 1) Viene costituita una rete di coordinamento permanente fra tutti i soggetti firmatari del protocollo. In particolare:

- a) i dirigenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e Caserta e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Napoli e Caserta e del Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Napoli, nonché i Comandanti delle Compagnie dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza aventi sede nel circondario di competenza di questa Procura instaureranno direttamente l'opportuna interlocuzione con le istituzioni pubbliche e private firmatarie del presente protocollo fornendo il proprio numero di pronta reperibilità ed eventualmente fornendo indicazioni di un proprio delegato che seguirà i successivi sviluppi;
- b) i rappresentanti delle istituzioni sanitarie, servizi sociali, organizzazioni ed enti di tutela firmatari del presente protocollo, ciascuno secondo le proprie competenze, comunicheranno ai responsabili dei Nuclei dedicati della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza il nominativo e numero di telefono di pronta reperibilità dei referenti delle predette istituzioni ed associazioni, allegando una schematica illustrazione delle loro specificità di azione in tema di contrasto dei reati di sfruttamento lavorativo, nonché di tutela delle vittime.

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

2) Interventi a favore degli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita.

Le Istituzioni sanitarie, i Servizi sociali, le Organizzazioni e gli Enti di tutela impegnati nel contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo della manodopera straniera, al fine di proseguire e rafforzare la loro costante opera d'istruzione, cura, assistenza, ospitalità, protezione ed integrazione degli immigrati che risultino vittime di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita, si obbligano a compiere le seguenti attività:

- a) dare il massimo risalto ai loro servizi e predisporre strumenti semplificati per accedervi;
- b) produrre e diffondere, in varie lingue, opuscoli illustrativi sull'efficacia delle più importanti norme giuridiche a tutela degli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita;
- c) incoraggiare, tramite interpreti e mediatori culturali, gli stranieri vittime di sfruttamento e di intermediazione illecita a denunciare, nonché a collaborare alle indagini, senza timore per la loro eventuale condizione di irregolarità.

Nelle indagini su casi di sfruttamento lavorativo, anche scaturenti a seguito d'infortuni sul lavoro, per intermediazione illecita di manodopera, per assunzioni illegali e violazione della normativa di sicurezza e igiene sul lavoro, sarà richiesto anche l'intervento immediato dei competenti ispettori dell'ASL di Napoli e Caserta e/o dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Napoli e Caserta.

3) Coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

La Procura di Napoli Nord si fa garante dell'osservanza del presente protocollo d'intesa e del funzionamento dell'istituita rete di coordinamento permanente. A tal fine, si impegna a:

- a) impartire direttive generali di indagini alla polizia giudiziaria per intensificare e istituire dei protocolli investigativi omogenei per la repressione dei reati di sfruttamento lavorativo della manodopera straniera ed intermediazione illecita;
- b) convocare riunioni semestrali con le istituzioni pubbliche e private sottoscriventi;
- c) organizzare incontri di formazione per gli operatori della giustizia, le forze di polizia, gli operatori culturali, sanitari e sociali al fine di creare un linguaggio comune, pervenire e uniformare la modalità d'intervento;
- d) nominare un Magistrato referente per i rapporti con le Associazioni e gli Enti di tutela, ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

Aversa, 4 luglio 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRME PROTOCOLLO DI INTESA

Il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord dott.ssa Maria Antonietta Troncone	Il Procuratore della Repubblica Dott.ssa Maria Antonietta Troncone M. Antonietta Troncone
Questura di Napoli	Per il Questore di Napoli Dirigente <i>Alfredo Lazzarola</i>
Questura di Caserta	Per il Questore di Caserta Dirigente Anteriore <i>Collo</i>
Comando Provinciale Carabinieri di Napoli	PER IL COMANDANTE PROVINCIALE COL. NICOLA DE TULLIO <i>De Tullio</i>
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta	PER IL COMANDANTE PROVINCIALE TEN. COL. PASQUALE SAMPANO <i>Sampano</i>
Comando Provinciale GdF di Napoli	PER IL COMANDANTE PROVINCIALE IL CTE DEL GRUPPO DI GIUGLIANO IL CTE DEL GRUPPO FRATTAGGIOIE <i>Carriello</i>
Comando Provinciale GdF di Caserta	PER IL COMANDANTE PROVINCIALE IL CAPO UFFICIO COMANDO Ten. Col. Carmine Jurew <i>Jurew</i>
Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro - Napoli	<i>Trotta</i>
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli	Per conto del Direttore ILN <i>Stefano</i>
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli	Antonio Zanna Direttore ITL NAPOLI
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta	<i>De Leonel</i>
Direzione Generale dell'A.S.L. Napoli 2 Nord	PER IL DIRETTORE GENERALE <i>Alvino</i>
Direzione Generale dell'A.S.L. di Caserta	<i>Amato</i>
OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Roma Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo	PER IL CASO MISSIONE <i>Giuseppe</i>
Cooperativa Sociale "Dedalus" Napoli	PER IL RAPP. LEGALE <i>Giulio</i>

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA




PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**


**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI NAPOLI NORD**



FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



QUESTURA DI NAPOLI

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA QUESTURA DI NAPOLI


Firmato digitalmente da:

MAURIZIO AGRICOLA

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



QUESTURA DI CASERTA

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA QUESTURA DI CASERTA

Firmato digitalmente da:

ANDREA VINCENZO CURTALE

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



**COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI NAPOLI**

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI NAPOLI**



DE TULLIO
NICOLA
ARMA DEI
CARABINIERI
21.07.2023
14:41:39
UTC

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA




PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



**COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI CASERTA**

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI CASERTA**



**SCARSO MANUEL
ARMA DEI
CARABINIERI
05.07.2023
08:02:24 UTC**

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA
DI FINANZA DI NAPOLI**



FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CASERTA

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA
DI FINANZA DI CASERTA**



FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



COMANDO CARABINIERI
TUTELA DEL LAVORO NAPOLI

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL GRUPPO CARABINIERI TUTELA DEL
LAVORO NAPOLI**

VERTI Firmato digitalmente da
CCHIO VERTICCHIO
MILKO
MILKO Data: 2023.07.06
12:15:35 +02'00'

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



**ISPETTORATO INTERREGIONALE
DEL LAVORO NAPOLI**

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO INTERREGIONALE
DEL LAVORO NAPOLI**



Giuseppe
Cantisano
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
06.07.2023
08:46:56
GMT+01:00

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord




**ISPETTORATO TERRITORIALE
DEL LAVORO NAPOLI**

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL
LAVORO NAPOLI**

Antonio Zoina
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
07.07.2023
07:49:36
GMT+01:00



FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



**ISPETTORATO TERRITORIALE
DEL LAVORO CASERTA**

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL
LAVORO CASERTA**

Firmato digitalmente da: Paola Caporali
Organizzazione: ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Data: 06/07/2023 15:57:52

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA




PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD**



MARIO
IERVOLINO
05.07.2023
10:49:20
GMT+01:00

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA




PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



AZIENDA SANITARIA LOCALE
CASERTA

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
CASERTA**



**AMEDEO
BLASOTTI
05.07.2023
06:36:39 UTC**

FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA




PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



**ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DELLE MIGRAZIONI - OIM - ROMA**
Digitally signed by: LAURENCE HART
Date: 11/07/2023 11:50:37

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DELLE MIGRAZIONI - OIM - ROMA**



FIRMA DIGITALE PROTOCOLLO DI INTESA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli Nord



COOPERATIVA SOCIALE
"DEDALUS" - NAPOLI

**PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI CONTRASTO
ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI
STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO**

**SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"DEDALUS" - NAPOLI**

